

### **REGOLAMENTO di ATTUAZIONE**

#### **RAPPORTO ASSOCIATIVO**

### Art. 1 Domande di adesione

Le domande di adesione devono essere indirizzate ad Atif tramite l'apposita modulistica, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto. Le delibere del Consiglio direttivo di ATIF sono adottate sulla base di criteri oggettivi, legati ai requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto. L'iscrizione decorre dal ricevimento della comunicazione di accettazione.

Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 6 mesi.

In caso di diniego da parte del Consiglio direttivo l'azienda può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione negativa. Il Collegio dovrà a sua volta esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il parere dei Probiviri del Collegio è inappellabile.

### Art. 2 Rappresentanti dei Soci

Le aziende, gli enti e le associazioni ammessi partecipano alla vita sociale attraverso un proprio rappresentante che dovrà essere indicato nella domanda di adesione. Le cariche sociali (Presidenza, Vice Presidenza, Consigliere) potranno essere assunte soltanto dai rappresentanti effettivi e le predette funzioni non saranno in alcun modo delegabili neppure da eventuali sostituti indicati in sostituzione del rappresentante effettivo per eventuali impedimenti.

I rappresentanti decadranno automaticamente dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e non potranno più svolgere alcuna attività sociale in caso di cessazione del rapporto con l'azienda che rappresentano.

### Art. 3 Categorie dei Soci effettivi

Tra i Soci effettivi si distinguono le seguenti categorie merceologiche:

- Prestampa, stampa
- Costruttori e distributori di macchine, anilox, software, attrezzature ausiliarie, maniche.
- Produttori e distributori di prodotti di consumo.

A ogni categoria potrà essere attribuita dall'Assemblea una diversa misura di contribuzione.

### Art 4. Soci Onorari

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più associati.

#### Art. 5 Sanzioni

Le Imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione del diritto dell'Impresa a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;



- b) decadenza di suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o in organismi esterni;
- c) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo.

Le sanzioni verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell'inadempimento. È ammessa in ogni caso la possibilità di presentare ricorso ai Probiviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

I Probiviri dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ricorso che non ha effetto sospensivo. Il termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

## Art. 6 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio può venir meno per le seguenti ragioni:

- a) Recesso: per cessazione del rapporto di adesione dell'azienda previa comunicazione in conformità con il disposto dall'art 1 del Regolamento di Attuazione. Il mancato rispetto di tale termine sposta l'efficacia del recesso alla data di scadenza dell'esercizio finanziario successivo.
- b) Decadenza: determinata dalla perdita di uno o più requisiti essenziali per l'ammissione all'Associazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo anche d'ufficio ed ha effetto dal momento in cui se ne è verificata la causa.
- c) Esclusione: per gravi inadempimenti ai doveri insiti nella partecipazione alla Associazione o per altri motivi che comportino indegnità.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dell'addebito all'associato, con assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per adempiere e far pervenire le proprie osservazioni.

Le delibere di esclusione e di decadenza devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r. e possono essere impugnate con ricorso scritto al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso deve pervenire alla sede dell'Associazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione o di decadenza.

### **GOVERNANCE**

## Art. 7 Assemblea generale dei Soci

### Convocazione

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione con invito da spedire almeno 15 giorni prima della data di riunione. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di riunione. L'ordine del giorno può essere integrato fino a 48 ore prima della riunione, esclusi adempimenti elettorali, modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione.



L'Assemblea straordinaria può essere altresì convocata su richiesta al Presidente presentata da almeno un terzo dei soci effettivi.

#### Costituzione

L'Assemblea generale in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti di tanti soci effettivi che, personalmente o per delega, dispongano complessivamente di almeno il 50% dei voti. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei rappresentanti dei soci effettivi che, personalmente o per delega, dispongano di almeno 2/5 dei voti.

La delega deve essere conferita per iscritto esclusivamente a rappresentanti dei soci effettivi. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

### Svolgimento dei lavori

L'Assemblea è presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza da un Vice Presidente.

Il Direttore o Segretario generale dell'Associazione ha il compito di redigere il verbale. In caso di assenza del Direttore o Segretario generale, per quella sola Assemblea, il Presidente sceglierà tra i presenti la persona cui affidare la redazione del verbale.

#### Deliberazione

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Le votazioni per l'elezione degli organi dell'associazione o per argomenti di particolare importanza saranno effettuate a scrutinio segreto.

## Valore del voto nell'Assemblea

Ai fini della votazione ogni associato dispone di un voto.

## Art. 8 Consiglio direttivo

### Convocazione

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o quando lo richiedano almeno 3 dei suoi componenti, tramite invito da spedire via posta elettronica almeno 7 giorni prima della data di riunione, che si possono ridurre a 5 in caso di urgenza. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di riunione. L'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della riunione.



## Costituzione

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti, oltre all'ultimo past President. Qualora l'ultimo past President risulti presente tra i membri elettivi, farà parte di diritto del Consiglio Direttivo il past President precedente dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o di altro impedimento permanente di uno o più dei suoi membri elettivi, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare altri membri, in loro sostituzione, scegliendoli dalla lista dei non eletti. In mancanza di una lista di non eletti il Consiglio direttivo termina il mandato senza procedere alla sostituzione. La cooptazione deve essere ratificata dall'Assemblea immediatamente successiva. Nel caso venisse meno più della metà dei membri, dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per l'integrazione del Consiglio direttivo con le modalità ed i criteri stabiliti in via ordinaria per la sua elezione.

## Svolgimento dei lavori e presenza

Presiederà il Presidente o, in sua assenza, un Vice Presidente o, in mancanza, un Consigliere; fungerà da Segretario, il Direttore o Segretario generale dell'Associazione o, in sua assenza, un Consigliere indicato dal Presidente. Poiché la partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo è considerata essenziale per la vita associativa, è richiesto ai Consiglieri di garantire la partecipazione ai lavori del Consiglio nella misura di almeno il 70% degli incontri fissati. Qualora un Consigliere fosse impossibilitato a garantire una partecipazione continuativa il Consiglio Direttivo potrà chiedere la sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Deliberazione: il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. Nel caso di decisioni che riguardano persone fisiche le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

Elezione dei Consiglieri: entro 30 gg precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci che prevede il rinnovo delle cariche la Segreteria provvederà ad inviare a tutti i Soci effettivi il modulo per la candidatura a Consigliere. I nominativi raccolti dalla Segreteria saranno quindi sottoposti alla votazione dei Soci durante l'Assemblea generale. Per la candidatura al Consiglio Direttivo è richiesta un'anzianità associativa di almeno un anno e l'aver maturato la partecipazione attiva all'interno di almeno uno degli altri organi o comitati dell'Associazione. Tutte le candidature saranno sottoposte ad una valutazione del collegio dei probiviri ai fini di idoneità delle stesse sotto il profilo etico e statutario.



### Art. 9 Commissione di designazione

La Direzione/Segreteria provvederà ad inviare ai Soci effettivi le richieste di candidatura a componenti la Commissione di designazione entro 30 gg dal previsto giorno di insediamento della medesima. La scelta tra la rosa dei candidati sarà oggetto di delibera del Consiglio Direttivo al fine di proporre una candidatura unica all'Assemblea dei soci.

La Commissione di designazione di cui all'art. 12 dello Statuto deve predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 2 date d'incontro.

Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non sono accettati i fax.

Le modalità di svolgimento dei lavori sono concordate dalla Commissione di designazione con il Direttore/Segretario generale dell'Associazione.

Nel caso in cui il Presidente in carica si presentasse per il secondo mandato, in assenza di altre candidature, Il Consiglio Direttivo può deliberare la rinuncia all'iter di consultazione da parte della commissione di designazione.

### Art. 10 Probiviri e Revisori dei conti

Revisori dei Conti: l'Assemblea ha facoltà di nominare da 1 a 2 Revisori dei Conti per la durata di tre anni. Partecipano di diritto, senza voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Collegio dei Probiviri: l'Assemblea ha facoltà di nominare 3 Probiviri che durano in carica tre anni, sono rieleggibili e costituiscono il Collegio dei Probiviri. Il Collegio nominerà fra i suoi membri un Presidente il quale sarà fra l'altro incaricato dei rapporti con la Presidenza e la Segreteria in rappresentanza del Collegio.

#### Art. 11 Tesoriere

Potrà essere assunta da un Consigliere la funzione di Tesoriere. Il Consigliere con funzioni di Tesoriere provvede al controllo di gestione in base al Bilancio preventivo. Egli sovrintende inoltre alla preparazione annuale del Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea.

### Art. 12 Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite.

La carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con altre cariche all'interno dell'Associazione stessa. La carica di Proboviro o Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica.

Si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato quelle cariche che sono state rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutte le cariche associative, ad eccezione dei Probiviri e dei Revisori, non possono essere immessi in lista coloro che non ricoprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, intendendosi per ciò il titolare o il legale rappresentante, ovvero un suo delegato.



### **SEGRETERIA - AMMINISTRAZIONE**

### Art. 13 Segreteria, Amministrazione, Gestione

Le funzioni di segreteria, amministrazione e gestione possono essere svolte, sotto la responsabilità e la vigilanza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sia mediante la creazione di una organizzazione propria dell'associazione, sia mediante il conferimento di appositi mandati ad imprese autonome specializzate o ad altre Associazioni, sia nell'una che nell'altra forma insieme.

Il Direttore o Segretario generale dell'associazione viene scelto fra persone estranee alle aziende associate al quale saranno affidati la direzione degli uffici, il disbrigo degli affari ordinari, la gestione dei mandati conferiti ai terzi o la concreta attuazione delle attività sociali.

Il Direttore o Segretario generale parteciperà senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

### UTILIZZO DEL LOGO ASSOCIATIVO

I Soci effettivi potranno utilizzare il logo associativo conformemente a quanto stabilito dalla Segreteria.

#### FINANZE E PATRIMONIO

## Art. 14 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte delle ditte nuove associate, salvo diversamente approvato dal Consiglio direttivo. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

### Art. 15 Copertura dei disavanzi

I soci sono impegnati a coprire eventuali disavanzi risultanti dal bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea ordinaria. Tale impegno di copertura viene calcolato in base ed in proporzione alla quota contributiva di ciascun associato.

### Art. 16 Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

### Art. 17 Esercizi Sociali

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.



Versione approvata dalla Assemblea dei Soci dell'1 luglio 2021